

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B

"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"

novembre 2014
n. 182



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B

"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"

novembre 2014
n. 182

a cura di: M. Bracco

Avvertenza

La presente scheda di lettura concerne, in via principale, le modifiche approvate dalla Camera al disegno di legge.

INDICE

Delega in materia di ammortizzatori sociali.....	9
Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive	10
Delega per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.....	12
Delega per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva.....	13
Delega per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali ed a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.....	17
Norme finali.....	18

Delega in materia di ammortizzatori sociali

I **commi 1 e 2 dell'articolo 1** recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui ai successivi **commi da 10 a 13**.

La delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a "razionalizzare" la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, "semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro", tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi (**comma 1**).

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**. **In merito, la Camera ha operato le seguenti modifiche (oltre ad alcune di carattere esclusivamente formale):**

- riguardo al principio di delega - di cui alla **lettera a), numero 1)** - dell'introduzione di una norma di esclusione del riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa, la Camera ha specificato che il principio concerne le sole fattispecie di cessazione "definitiva";
- in merito ai criteri di delega - di cui alla **lettera a), numero 2)** - di semplificazione delle procedure burocratiche nella concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale, attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, e della possibile introduzione di meccanismi standardizzati di concessione dei medesimi trattamenti (con la previsione di strumenti certi ed esigibili), la Camera ha precisato che tali meccanismi standardizzati devono essere definiti a livello nazionale. Si è inserito, inoltre, un richiamo a questi ultimi meccanismi nel successivo **numero 7)** della stessa **lettera a)**, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale riconosciuti (in costanza di rapporto di lavoro) dagli istituendi fondi di solidarietà bilaterali, fondi relativi ai settori non coperti dalle forme generali di cassa integrazione salariale (ordinaria e straordinaria)¹;
- riguardo al principio di delega - di cui alla **lettera b), numero 3)** - di estensione dell'ASpI² ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con l'esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci), la Camera ha specificato che tale estensione è operata fino al "superamento" del medesimo istituto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Si ricorda che il criterio direttivo

¹ Fondi di cui all'[art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

² Si ricorda che il trattamento di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) è stato istituito dall'[art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

di "superamento" di tale istituto è stato introdotto dalla Camera anche nel principio di delega sul compenso orario minimo (principio posto dalla disciplina di delega di cui al successivo **comma 7; cfr. ivi, in merito, la lettera g)**).

In merito ai principi di delega - di cui alle **lettere c) e d)** del presente **comma 1** - sulla ricerca attiva - da parte del beneficiario di ammortizzatori sociali - di nuove occupazioni (anche consistenti, in ipotesi, nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali), la Camera ha operato modifiche solo formali, anche ai fini di un miglior coordinamento testuale con il principio di delega di cui al successivo **comma 4, lettera v)** (riguardo a quest'ultima, cfr. *infra*).

Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

I **commi 3 e 4** recano una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 3** e di cui ai successivi **commi da 10 a 13** (il **comma 3** prevede, tra l'altro, che, qualora non si raggiunga l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il Consiglio dei Ministri provveda con deliberazione motivata, secondo la procedura di cui all'[art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#)).

Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (**comma 3**).

I principii ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 4. In merito, la Camera ha operato le seguenti modifiche (oltre ad alcune di carattere esclusivamente formale):**

- riguardo alla norma di delega - di cui alla **lettera b)** - sulla razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e di quelli per l'autoimprenditorialità (con una cornice giuridica nazionale intesa a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome), la Camera ha inserito l'ipotesi (nell'ambito degli incentivi in oggetto) dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti³;
- in merito al principio di delega - di cui alla **lettera g)** - di razionalizzazione e di revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri

³ Si ricorda che le misure relative all'autoimprenditorialità (di cui al [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185](#)) costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all'autoimpiego (di cui al medesimo [D.Lgs. n. 185 del 2000](#)) rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in forma di *franchising*.

soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio⁴, la Camera ha specificato che le nuove norme devono essere intese a favorire l'inclusione sociale di tali soggetti - oltre che a favorire, come già previsto dalla precedente versione del disegno di legge, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro dei medesimi - ed ha aggiunto il criterio di valorizzazione delle "competenze delle persone";

- riguardo alla norma di delega - di cui alla **lettera n)** - che contempla la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (prevedendo, a tal fine, la definizione sia dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro sia dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego), la Camera ha esteso il suddetto criterio di valorizzazione delle sinergie agli operatori del terzo settore ed a quelli dell'istruzione secondaria, professionale ed universitaria ed ha specificato che le medesime sinergie sono conseguibili anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati;
- in merito alla norma di delega - di cui alla **lettera r)** - sulla definizione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e l'INPS, a livello sia centrale sia territoriale, la Camera ha aggiunto il principio di delega di coordinamento delle funzioni dei due soggetti, nonché la finalità del conseguimento - mediante il raccordo ed il coordinamento in esame - di una maggiore integrazione delle politiche attive e di quelle di sostegno al reddito. Si ricorda che l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione è contemplata dalla presente disciplina di delega. In base ai principi e criteri direttivi di delega (cfr. le precedenti **lettere c), d) ed e)**), l'Agenzia è partecipata da Stato, regioni e province autonome ed è vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ad essa sono conferite competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive ed ASpI⁵, con il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia stessa;
- riguardo al criterio di delega - di cui alla **lettera v)** - di incentivazione della ricerca attiva di una nuova occupazione (da parte del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali), secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica, la Camera ha precisato che i suddetti percorsi personalizzati riguardano, in generale, sia l'istruzione e la formazione professionale sia il lavoro.

⁴ Riguardo al collocamento obbligatorio, cfr. la [L. 12 marzo 1999, n. 68](#).

⁵ Il trattamento di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) è stato istituito dall'[art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

In merito alla modifica di coordinamento operata dalla Camera nella **lettera z)**, cfr. la successiva parte della scheda, relativa al **comma 6, lettera i)**.

Delega per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro

I **commi 5 e 6** recano una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché alla materia della sicurezza del lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 5** e di cui ai successivi **commi da 10 a 13**.

I principii ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 6**. **In merito, la Camera ha operato le seguenti modifiche (oltre ad alcune di carattere esclusivamente formale):**

- riguardo al principio di delega - di cui alla **lettera a)** - di razionalizzazione e di semplificazione (anche mediante abrogazione di norme) delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, il testo approvato dalla Camera prevede come obiettivo la riduzione drastica - anziché il dimezzamento, come nella versione precedente del disegno di legge - del numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
- in merito alla norma di delega - di cui alla **lettera i)** - sulla revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, "in un'ottica di integrazione" con la già prevista dorsale informativa unica (relativa al patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e basata sull'interoperabilità delle banche dati, centrali e territoriali, esistenti)⁶ e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro⁷, la Camera ha specificato che tale revisione è operata anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente⁸. Si ricorda, peraltro, che il principio di delega di cui al precedente **comma 4, lettera z)**, prospetta l'assorbimento del libretto formativo del cittadino nell'istituendo fascicolo elettronico unico (nella suddetta **lettera z)**, in ogni caso, la Camera ha inserito il richiamo al coordinamento con la norma di delega di cui alla presente **lettera i)**.

⁶ Dorsale informativa unica di cui all'[art. 4, comma 51, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

⁷ Di cui all'art. 8 del D.[L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

⁸ Con riguardo alle varie tipologie di apprendimento, tra cui quello permanente, cfr. i commi da 51 a 57 dell'[art. 4 della L. n. 92 del 2012](#) ed il [D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13](#).

Delega per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva

Il **comma 7** reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Nell'esercizio della delega occorre, in ogni caso, adottare - nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della medesima - un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro (**alinea del comma 7**). La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui all'**alinea del comma 7** e di cui ai successivi **commi da 10 a 13**.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dalle **lettere da a) a l)**. **In merito, la Camera ha operato le seguenti modifiche:**

- riguardo al principio di delega - di cui alla **lettera b)** - di promozione ("in coerenza con le indicazioni europee") del contratto a tempo indeterminato, mediante la configurazione del medesimo in termini di maggiore convenienza - come oneri diretti ed indiretti - rispetto agli altri tipi di contratto, il testo approvato dalla Camera fa riferimento all'istituto in oggetto come alla forma comune di contratto di lavoro - mentre la versione precedente adoperava la locuzione "forma privilegiata" -;
- in merito alla delega - di cui alla **lettera c)** - sulla definizione di una disciplina, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, di tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, la Camera ha aggiunto i seguenti principi - sempre con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato -: 1) l'esclusione, per i licenziamenti determinati da motivi economici e ritenuti illegittimi, della possibilità della reintegrazione del lavoratore (nel posto di lavoro); 2) la limitazione ai licenziamenti nulli (ivi compresi quelli discriminatori) ed a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato del suddetto diritto alla reintegrazione; 3) la previsione - per i licenziamenti illegittimi diversi da quelli soggetti alla reintegrazione - di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio; 4) la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento.

Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo - oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento -⁹.

⁹ Cfr., in materia, l'[art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, la [L. 11 maggio 1990, n. 108](#), e l'art. 1, commi da 47 a 69, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Si ricorda, inoltre, che (nella vigente disciplina¹⁰) i licenziamenti nulli sono costituiti: 1) dai licenziamenti in cui sia stato violato il requisito della forma scritta; 2) da quelli rientranti in ipotesi di nullità (prevista dalla disciplina legislativa) per violazioni di specifiche norme sostanziali - quali i licenziamenti discriminatori (cioè, derivanti da ragioni di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali) o il licenziamento cosiddetto "in concomitanza con il matrimonio" o il licenziamento in violazione delle specifiche norme a tutela della maternità e della paternità -; 3) dal licenziamento determinato esclusivamente da un motivo illecito.

Riguardo ai licenziamenti disciplinari, nell'attuale disciplina¹¹, il diritto alla reintegrazione sussiste - sempre che il datore rientri nei limiti minimi dimensionali ivi previsti¹² - nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa (addotti dal datore di lavoro), "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili".

In merito all'attuale disciplina¹³ sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il diritto alla reintegrazione sussiste - sempre che il datore rientri nei suddetti limiti minimi dimensionali¹⁴ - qualora ricorra uno dei seguenti casi: manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento; eventuale difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore; mancato rispetto del periodo di comporta - cioè, del periodo di astensione in cui si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro - in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore.

Si ricorda, inoltre, che il diritto alla reintegrazione è stabilito dalla vigente disciplina¹⁵ anche per i casi di licenziamenti collettivi in cui siano stati violati i criteri di scelta ivi previsti¹⁶ - oltre che per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta - (la nozione di licenziamenti collettivi concerne¹⁷ i casi in cui le imprese - che occupino più di 15 dipendenti - procedano, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ad almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia).

¹⁰ Cfr. l'[art. 2 della L. 15 luglio 1966, n. 604](#), e successive modificazioni, e l'[art. 18, primo comma, della L. n. 300 del 1970](#), e successive modificazioni.

¹¹ Cfr. il quarto e l'ottavo comma dell'[art. 18 della L. n. 300 del 1970](#), e successive modificazioni.

¹² Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo comma dell'[art. 18 della L. n. 300 del 1970](#), e successive modificazioni.

¹³ Cfr. il settimo comma dell'[art. 18 della L. n. 300 del 1970](#), e successive modificazioni.

¹⁴ Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo comma dell'[art. 18 della L. n. 300 del 1970](#), e successive modificazioni.

¹⁵ Cfr. l'[art. 5, comma 3, della L. 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni.

¹⁶ Cfr., in merito, il comma 1 del citato [art. 5 della L. n. 223 del 1991](#), e successive modificazioni.

¹⁷ Cfr. l'[art. 24, comma 1, della L. n. 223 del 1991](#), e successive modificazioni.

Si osserva che, almeno secondo alcuni commentatori, la locuzione "licenziamenti economici", adoperata dalla disciplina di delega in oggetto (locuzione non presente nella legislazione vigente e non frequentemente impiegata dalla giurisprudenza - cfr., in ogni caso, la sentenza n. 28426, depositata il 19 dicembre 2013, della Corte di Cassazione, sezione lavoro -), potrebbe comprendere anche i licenziamenti collettivi. Potrebbe essere ritenuta opportuna una più chiara formulazione in merito, considerato anche che i principii di delega in esame concernono soltanto le nuove assunzioni (e, quindi, in ipotesi, soltanto una parte dei dipendenti oggetto dei licenziamenti collettivi).

Riguardo al summenzionato principio di delega di definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento, si ricorda che la disciplina vigente - di cui all'[art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604](#), e successive modificazioni - già prevede termini temporali a pena di decadenza. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire la portata del principio di delega, tenuto anche conto che il complesso della presente **lettera c)** fa letteralmente riferimento solo alle nuove assunzioni (a tempo indeterminato);*

- è stato introdotto (da parte della Camera) il criterio di delega - di cui alla **lettera d)** - di rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro¹⁸;
- in merito al principio di delega - di cui alla **lettera f)** - di revisione delle norme sui controlli a distanza, la Camera ha specificato che essa concerne i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro; la revisione - come già previsto dalla precedente versione del disegno di legge - deve tener conto dell'evoluzione tecnologica e contemperare le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Si ricorda che la disciplina in materia è attualmente posta dall'[art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300](#); quest'ultimo reca, in linea di principio, un divieto di uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, consentendo soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di accordo, sulla base di un provvedimento della direzione provinciale del lavoro, l'installazione di impianti e di apparecchiature di controllo che, da un lato, siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e che, d'altro lato, determinino anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- riguardo al principio di delega - di cui alla **lettera g)** - di introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, la Camera ha specificato che il riferimento, ivi posto, ai contratti di

¹⁸ Per alcune norme in materia, cfr., oltre al testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, l'art. 5, comma 4-ter, l'art. 8-bis e l'art. 16, comma 1, lettera g), del D.[L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#), e successive modificazioni.

collaborazione coordinata e continuativa è operante fino al "superamento" dei medesimi. Come detto, il criterio direttivo di "superamento" di tale forma contrattuale è stato introdotto dalla Camera anche nel principio di delega sull'estensione dell'ASpI (cfr. il precedente **comma 2, lettera b), numero 3**). Si ricorda che il principio di delega sull'introduzione del compenso orario minimo è posto - nell'ambito dei rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - con riferimento ai settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'introduzione deve essere operata - eventualmente anche in via sperimentale - previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Com'è noto, nell'attuale ordinamento, non esiste un livello minimo di retribuzione fissato in via legislativa, mentre trovano applicazione, per i relativi settori, i livelli minimi di retribuzione stabiliti dai singoli contratti collettivi per ciascuna qualifica e mansione - livelli che, in base ad una consolidata giurisprudenza¹⁹, si applicano anche ai lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali firmatarie -;

- in merito al principio di delega - di cui alla **lettera h)** - relativo alla possibilità di ampliamento della concreta applicazione dell'istituto del lavoro accessorio nei diversi settori produttivi, per le attività lavorative discontinue ed occasionali, attraverso l'elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi (con contestuale rideterminazione delle relative aliquote previdenziali e ferma restando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati), la Camera ha specificato che tale ampliamento deve essere operato secondo linee coerenti con il principio di delega di cui alla precedente **lettera a)**, concernente l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti (per i rapporti di lavoro), "ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali". Si ricorda che l'istituto del lavoro accessorio²⁰ riguarda prestazioni retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato, il cui importo complessivo annuo non può superare determinati limiti, relativi sia a ciascun lavoratore²¹ sia alle sole prestazioni rese dal

¹⁹ La giurisprudenza si è basata, in via essenziale, sul principio costituzionale di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (principio di cui all'art. 36, primo comma, della [Costituzione](#)).

²⁰ Disciplinato dagli artt. 70, 72 e 73 del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni; per il settore agricolo e per i committenti pubblici, norme specifiche sono poste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del suddetto art. 70.

²¹ Tale limite è pari, nel 2014, a 5.050 euro (al netto delle ritenute - in favore degli enti previdenziali - di natura assicurativa e contributiva e per i costi di gestione). Inoltre, per gli anni 2013 e 2014, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, si applica un diverso limite, pari a

lavoratore in favore di un singolo committente (imprenditore commerciale o professionista²²) -.

Delega per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali ed a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

I **commi 8 e 9** recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali ed a tutelare la maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 8** e di cui ai successivi **commi da 10 a 13**.

Riguardo alle finalità generali della delega, **la Camera ha sostituito** il riferimento all'adeguato sostegno alla genitorialità con l'adeguato sostegno in favore delle cure parentali (**comma 8**).

In merito ai principi ed ai criteri direttivi (di cui al **comma 9**) per l'esercizio della delega, **la Camera ha operato le seguenti modifiche:**

- riguardo al principio di delega - di cui alla **lettera f)** - sull'integrazione dell'offerta di servizi, forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali²³, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi, la Camera ha specificato che si tratta dell'offerta di servizi per le cure parentali - il testo precedente faceva riferimento ai servizi per l'infanzia - e che l'integrazione deve essere operata in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative;
- è stato aggiunto il principio di delega di introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza (**lettera h)**);

3.000 euro (al netto delle summenzionate ritenute), in via esclusiva (cioè, non trova applicazione il limite relativo alle prestazioni rese in favore di un singolo committente).

²² Questo secondo limite - pari, nel 2014, a 2.020 euro (al netto delle ritenute - in favore degli enti previdenziali - di natura assicurativa e contributiva e per i costi di gestione) - non si applica per i committenti agricoli, nonché, come detto, per gli anni 2013 e 2014, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

²³ Si ricorda che tali enti - secondo la nozione di cui all'[art. 2, comma 1, lettera h\), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#) - sono gli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

- sono stati introdotti i principi di delega di semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e di riordino delle procedure inerenti alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità (**lettera l**);

Norme finali

Si segnala che la Camera ha inserito, nel **comma 13**, una norma sul monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge ed ha aggiunto il **comma 15**, in base al quale *sia la presente legge sia i decreti legislativi* entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

170	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"
171	Dossier	Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello
172	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"
173	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>Edizione provvisoria</i>
174	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" - <i>Edizione provvisoria</i>
175	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 e 953/A "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto"
176	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1638 "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
177	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" - <i>Edizione provvisoria</i>
178	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"
179	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
180	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 (riforma elettorale) Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo dell'A.S. n. 1385
181	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" - <i>Edizione provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".